



N. 19 del 17/04/20

CITTÀ DI IMPERIA

ORDINANZA SINDACALE N. 112 del 17.04.2020

**OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA N. 140 DEL 14 APRILE 2020.-
UTERIORI MISURE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE
DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 RELATIVE ALLO
SPOSTAMENTO DI PERSONE FISICHE .-**

IL SINDACO

VISTI:

- l'art.32 della legge 23 dicembre 1978 n.833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale", in forza del quale il Sindaco è autorità sanitaria locale autorizzato ad emanare ordinanze in materia di igiene e sanità pubblica;
- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, che dispone all'art.3, comma 2, che le Autorità competenti hanno facoltà di adottare misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;
- l'Ordinanza n.1 del 23 febbraio 2020 del Presidente della Giunta regionale, recante misure di contenimento del contagio e successive note esplicative;
- il DPCM 25 febbraio 2020 recante " ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6";
- il DPCM 1 marzo 2020 avente ad oggetto "razionalizzazione delle misure di gestione dell'emergenza al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19";
- il decreto-legge 9 marzo 2020, n.14, recante "ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n.6", applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il DL 18 del 17/3/2020 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DL 19 del 25/3/2020 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- il DPCM del 10 aprile 2020 "*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*".

Rilevato che alla data di efficacia delle disposizioni del DPCM del 10 aprile 2020, cessano di produrre effetti il DPCM 8 marzo 2020, il DPCM 9 marzo 2020, il DPCM 11 marzo 2020, il DPCM 22 marzo 2020 e il DPCM 1° aprile 2020.



CITTÀ DI IMPERIA

RILEVATO che risulta utile e necessario garantire ancora ulteriori misure di contenimento al fine di ridurre il diffondersi della citata epidemia nel territorio comunale;

RICHIAMATE le condizioni di estrema necessità ed urgenza, peraltro indicate anche nelle ordinanze regionali e la possibilità di emanare misure di contenimento ai sensi dell'art 3 del D.L. n° 19/2020 che non eccedano le norme statali;

RICHIAMATA la propria ordinanza n. 140 del 14 aprile u.s. in oggetto e ritenuto necessario integrarla con ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia;

VISTA la prima fornitura effettuata dalla Regione Liguria di mascherine chirurgiche direttamente alla popolazione, tramite il servizio di Poste Italiane.

RITENUTO pertanto, di prevedere l'uso delle suddette mascherine a tutti gli esercenti degli esercizi commerciali, attività economiche e servizi consentite dal DPCM del 10.4.2020, nonché dei relativi clienti ed utenti dei medesimi;

per le motivazioni suddette

ORDINA

1. Ad integrazione della propria Ordinanza n.140 del 14 aprile 202, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 le seguenti ulteriori misure di contenimento:

- a) l'obbligo delle mascherine per tutti gli esercenti degli esercizi commerciali al dettaglio, delle attività economiche e dei servizi di cui è consentita l'apertura in base all'allegato 1 del D.P.C.M. del 10 aprile 2020, nonché per i clienti e l'utenza degli stessi;
- b) l'obbligo delle mascherine per tutti gli esercenti delle attività di vendita di generi alimentari, siti all'interno dei mercati di Porto Maurizio, di Oneglia, nonché del Farmer Market a Porto Maurizio e per i clienti e l'utenza degli stessi.



CITTÀ DI IMPERIA

Avverte che

1 - Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti dalla data di pubblicazione della presente e sono efficaci fino al 3 maggio 2020.

2 - Per per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente Ordinanza, resta salvo quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2020 e dalle Ordinanze di contenimento adottate dalla Regione Liguria;

3 - In caso di inosservanza del presente sono applicabili le sanzioni previste dal D.L. n° 19 del 25 marzo 2020 di cui all'art. 4, 3 comma secondo periodo, con le modalità indicate nel citato Decreto Legge,.

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato:

1. alla Prefetto di Imperia;
2. al Presidente della Provincia di Imperia;
3. all'ASL;
4. al Comando di Polizia Municipale;
5. alla Capitaneria di Porto;
6. a tutti i Dirigenti dei Settori Comunali;

Dispone, altresì, che venga data la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso i mezzi idonei tra i quali il sito del Comune di Imperia (www.comune.imperia.it) e tramite gli organi di stampa;

Dispone infine la pubblicazione del presente provvedimento sul sito web del Comune di Imperia, link "Amministrazione Trasparente/Interventi straordinari e di emergenza".

Imperia, lì 17 aprile 2020

IL SINDACO
On. Dott. Claudio SCAJOLA

